

**DECISIONE (UE) 2021/1439 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 3 agosto 2021****che modifica la decisione (UE) 2018/546 sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2021/35)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafi 2 e 3, nonché gli articoli 28, 29, 77, 78 e 78 bis,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(2)</sup>, e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d),

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) <sup>(3)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea (BCE/2018/10) <sup>(4)</sup> precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l'adozione di decisioni in materia di fondi propri. L'esperienza acquisita nell'applicazione di tale decisione ha fatto emergere la necessità di taluni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri.
- (2) La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle decisioni in materia di fondi propri laddove i capi di unità operative nutrano preoccupazioni riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l'esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.
- (3) Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria <sup>(5)</sup> e tra la BCE e la Repubblica di Croazia <sup>(6)</sup>. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2018/546 (BCE/2018/10).
- (4) Una decisione in materia di fondi propri non è adottata mediante decisione delegata, ma è invece adottata con procedura di non obiezione nel caso in cui la complessità della valutazione lo richieda. È opportuno chiarire che, inoltre, possono verificarsi casi in cui la delicatezza della questione, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, può richiedere che la decisione basata sui poteri nazionali sia adottata con procedura di non obiezione anziché mediante decisione delegata.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2018/546 della Banca centrale europea, del 15 marzo 2018, sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di fondi propri (BCE/2018/10) (GU L 90 del 6.4.2018, pag. 105).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull'instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 2241 del 13.7.2020, pag. 1)

<sup>(6)</sup> Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea, del 24 giugno 2020, sull'instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 2241 del 13.7.2020, pag. 4).

